

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Personale e Organizzazione
Relazioni Industriali

00198 Roma, Via Mantova, 24
Tel. +39 0683052657 Fax + 39 0683052545

Roma, 6 settembre 2013
Prot. n. 57

Alle
Segreterie Nazionali delle
Organizzazioni sindacali
FILCTEM, FLAEI, UILTEC

Oggetto: Accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012 e accordi attuativi 6 settembre 2013

In linea generale, confermiamo che, in caso di eventuali futuri sviluppi legislativi che dovessero comportare una riduzione temporale per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione, con possibile ulteriore penalizzazione a carico del beneficiario, nonché in caso di decesso del dipendente durante la percezione della prestazione di art. 4 legge n. 92/2012, l'Azienda si impegna comunque a corrispondere le residue quote di incentivo all'esodo di cui al punto 7 dell'accordo 9 maggio 2013, alla data di anticipata cessazione della prestazione di art. 4.

Vi confermiamo altresì l'impegno - oltre a quanto già previsto sull'adeguamento alla speranza di vita dal punto 2.3 dell'accordo 9 maggio 2013 - nell'eventualità di un'evoluzione normativa che determini un ampliamento dei requisiti temporali per il raggiungimento del diritto a pensione con estensione oltre i 48 mesi previsti per i beneficiari dell'art. 4, a promuovere la tempestiva apertura di un tavolo con le Istituzioni competenti ai fini della salvaguardia degli accordi sindacali in oggetto e a convocare le Organizzazioni sindacali per valutare tempestivamente le implicazioni e le eventuali azioni correttive.

Con riferimento al regime delle penalizzazioni per l'anticipo all'accesso al pensionamento con età inferiore ai 62 anni, l'Azienda attiverà le opportune iniziative con le Istituzioni competenti per estendere la deroga di cui all'art. 6 comma 2 quater della legge n. 14/2012, anche ai beneficiari dell'art. 4, che raggiungono il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, con conseguenti effetti sulla rideterminazione della prestazione di art. 4 e rimodulazione dell'importo di cui al punto 7 dell'accordo 9 maggio 2013.

In relazione alle indicazioni INPS che attualmente escludono dall'ambito di applicazione dell'art. 4 i dipendenti già titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità, verranno attivate azioni di sensibilizzazione degli Organi competenti per la loro inclusione. L'Azienda, inoltre, si impegna ad un'analisi della situazione di ciascun dipendente interessato al fine di valutare eventuali soluzioni alternative all'uscita con l'art. 4.

Analogamente l'Azienda si impegna ad un'analisi di eventuali richieste da parte dei dipendenti che al momento non hanno i requisiti contributivi per l'accesso all'art. 4 .

Infine, nei casi in cui l'Azienda dovesse disporre un eventuale differimento delle uscite (comunque non oltre il 31 dicembre 2014), verranno corrisposte le mensilità (di cui al punto 7.4 dell'accordo 9 maggio 2013) calcolate in base alla prima data utile di uscita senza apportare riduzioni.

Con riferimento alle iniziative di cui alla lettera del 9 maggio 2013 n. 31, l'Azienda convocherà entro il corrente mese di settembre il Comitato Bilaterale sulla formazione e impiegabilità di cui al Modello di relazioni industriali del 17 luglio 2012 per l'attivazione delle iniziative previste dalla citata lettera .

Distinti saluti.

Mario Gorga

